

Gli adempimenti per i produttori italiani alle prese con la Brexit. Allergeni in trasparenza

Vino in UK? Cambia l'etichetta

Dal 2022 va indicato il nome di chi imbottiglia. O importa

DI SARA ARMELLA

Nuove certificazioni ed etichettature per il vino esportato nel Regno Unito. Il settore vinicolo, uno dei pilastri del nostro Made in Italy, è stato particolarmente interessato dalla Brexit, tanto che nel mese di gennaio 2021 l'Istat ha registrato un calo della domanda Uk di vino italiano del 36%.

L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ha aggravato notevolmente gli adempimenti e gli oneri per gli operatori, in quanto dal 1° gennaio 2021 le vendite verso Uk non rappresentano più semplici cessioni intra-Ue, ma vere e proprie esportazioni doganali, con la conseguenza che è fondamentale identificare correttamente l'origine doganale del prodotto. Soltanto i vini che soddisfano le regole di origine preferenziale stabilite dall'Accordo di libero scambio tra Regno Unito e Unione europea hanno diritto all'esenzione totale dai dazi doganali.

In particolare, per il vino, classificato alla voce doganale NC 2204, l'attribuzione dell'origine preferenziale è riconosciuta se la trasformazione del materiale non originario è idonea a determinare un cambiamento di classifica del bene finale, purché le uve fresche utilizzate (sottovoce 0806 10) siano «interamente ottenute» nel territorio dell'Unione europea. Ugualmente, devono essere interamente ottenute in territorio Ue le variabili del succo di uva (compresi i mosti), mentre gli zuccheri non originari utilizzati nel processo di produzione non possono eccedere il 20% del peso del prodotto finale.

L'allegato TBT-5 del *Trade and Cooperation Agreement* (TCA) introduce, inoltre, un nuovo certificato per l'importazione di vino Ue nel Regno Unito, che dovrebbe sostituire il certificato Uk VI-I. Si tratta di una semplificazione significativa, in quanto gli operatori dovranno presentare soltanto un certificato conforme al modello fornito dall'Appendice C del TCA e non sarà necessaria ulteriore documentazione. Secondo il Defra (*Department for Environment, Food and Rural Affairs*), tale facilitazione sarà operativa dal 1° luglio 2021 per le importazioni di prodotti eno-

il quale le aziende potranno continuare a utilizzare il nome e l'indirizzo di un importatore FBO con sede nell'Unione europea. Soltanto dal 1° ottobre 2022 sarà necessaria una nuova etichettatura per il vino immesso nel mercato in Gran Bretagna, che dovrà indicare il nome e l'indirizzo di un importatore o imbottigliatore che opera in Inghilterra, Galles o Scozia. Regole particolari sono previste, invece, per l'Irlanda del Nord, dove, ai sensi del Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord, continuano ad applicarsi le norme Ue.

L'etichetta deve contenere, inoltre, alcune informazioni obbligatorie, come l'identificazione del lotto cui appartiene il prodotto, il numero di unità di bevande alcoliche o di alcol e l'indicazione di eventuali allergeni presenti nel vino. I produttori di alcol sono incoraggiati a riportare sulle etichette anche informazioni relative alla salute e alla responsabilità sociale. Non è necessario, invece, che sull'etichetta o sull'imballaggio del vino figurino le date di condizionamento, imbottigliamento, produzione, scadenza e di vendita raccomandata del prodotto.

Un'ulteriore precisazione riguarda le scorte di vino prodotto prima dell'entrata in vigore del TCA, che potranno continuare a essere immesse sul mercato. Nello specifico, l'Accordo ha previsto un vero e proprio periodo transitorio fino al 1° gennaio 2023 per i produttori e i grossisti, mentre i rivenditori al dettaglio potranno immettere in commercio i prodotti non conformi all'allegato TBT-5 fino a esaurimento scorte.

—© Riproduzione riservata—



logici nel Regno Unito.

Cambia, inoltre, l'etichettatura del vino importato e commercializzato ai sensi del TCA. Al riguardo, occorre segnalare che la normativa Ue, in particolare il Reg. 1169/2011 sulle informazioni sugli alimenti ai consumatori, è stata incorporata nella legislazione Uk. Analogamente a quanto previsto dalla normativa unionale, nell'etichetta del vino immesso nel mercato della Gran Bretagna devono, pertanto, essere indicati il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile (il cosiddetto FBO, *Food Business Operator*).

Per consentire l'adeguamento alle nuove procedure, il Regno Unito ha concesso un periodo di grazia di 21 mesi, durante